

PREFETTURA REPUBBLICANA DI TORINO

COMITATO PROVINCIALE DI PROTEZIONE ANTIAEREA



N. 850/BL di Prot. P. A. A.

Torino, 30 Marzo 1945-XXIII

OGGETTO: Posti stradali di segnalazione di pericolo aereo.

ALLEGATI N. 2

A TUTTI i PODESTÀ e COMMISSARI PREFETTIZI della PROVINCIA

Si fa seguito alla nostra circolare N. 607 del 6 Marzo 1945-XXIII.

A causa dell'intensificata azione bellica nemica, si rende necessario di estendere, ad altre strade, il servizio di avvistamento e di segnalazione di pericolo aereo.

Si trasmette pertanto, allegato alla presente, l'elenco delle strade sulle quali, a cura dei Comuni interessati, dovranno essere mantenuti od istituiti posti fissi di segnalazione di pericolo aereo.

Resta però in facoltà di ogni Podestà e Commissario Prefettizio, qualora particolari esigenze di traffico o di sicurezza lo impongano, oppure quando a ciò sia stato invitato da Autorità locali, d'istituire posti di segnalazione anche su strade non comprese nell'elenco suddetto.

Nell'attuazione del servizio si debbono osservare le seguenti disposizioni:

1°) **DISTANZIAMENTO**: i posti dovranno essere istituiti, di massima, ad una distanza di circa 2-3 Km. l'uno dall'altro, salvo nei tratti in cui il profilo altimetrico, o la sinuosità del percorso, oppure speciali condizioni d'ambiente, consiglino di ridurre la distanza. I posti dovranno essere collocati in punti dai quali la segnalazione del pericolo aereo possa essere di maggiore efficacia.

Ciascun Comune prenderà anche diretti accordi coi Comuni limitrofi affinché i posti siano opportunamente distanziati.

2°) **NUMERAZIONE - GARITTE**: Ogni posto dovrà essere munito di garitta in legno ed avere un numero d'ordine progressivo per ciascun Comune. Apposita tabella in legno, da inchiodare alla garitta, porterà il nome del Comune e il numero d'ordine del posto.

Si allega alla presente un disegno schematico della garitta e della tabella. Sarà inoltre opportuno che, in vicinanza della garitta, venga scavata una buca o trincea, da servire di riparo al segnalatore in caso di pericolo, quando non vi siano altri ostacoli naturali utilizzabili.

3°) **DURATA DEL SERVIZIO**: il servizio dovrà essere assicurato, per ogni giorno, dall'alba al tramonto, regolandosi sull'orario dell'oscuramento, che viene giornalmente pubblicato sui giornali.